

IPOSTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CHE DEFINISCE LE MODALITA' DI UTILIZZO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE INQUADRATO NEI LIVELLI COMPRESI TRA IL QUARTO E L'OTTAVO PER L'ANNO 2015

Il giorno/04/2019, nella Sede della "**Amministrazione Centrale**" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", a Roma, in Viale del Parco Mellini, numero 84, si sono riunite la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale per la sottoscrizione della Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che definisce le modalità di utilizzo del trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo per l'anno 2015.

Sono presenti per la Delegazione di Parte Pubblica:

- Il Dottore Ingegnere **Stefano GIOVANNINI**, nella sua qualità di Delegato del Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**"
- Il Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**"

Sono presenti per la Delegazione di Parte Sindacale:

-
-
-
-
-

E', altresì, presente la Dottoressa **Chiara SCETTINI**, inquadrata nel Profilo di Funzionario di Amministrazione, Quinto Livello Professionale, e in servizio presso la "**Segreteria della Direzione Generale**" con le funzioni di Responsabile, che svolge attività di supporto tecnico alla Delegazione di Parte Pubblica, anche ai fini della stesura materiale del verbale e di tutti gli altri atti ad esso allegati.

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, con il quale sono state adottate alcune "**Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, ed, in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, numero 122, con il quale è stato emanato il "**Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i**

pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a);

VISTA

la Legge 27 dicembre 2013, numero 147, che contiene le "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità per l'Anno 2014)**", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 456, che modifica ed integra l'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, numero 122;

CONSIDERATO

che, secondo il combinato disposto delle norme innanzi richiamate:

- a "*...decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio...*";
- a "*...decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo...*";

VISTA

la Circolare del 15 aprile 2011, numero 12, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha definito delle "**linee di indirizzo**" per la corretta applicazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge del 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, e nell'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, numero 122, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO

che, con la predetta Circolare, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha, tra l'altro, precisato "*...che, nel caso in cui il fondo per il trattamento economico accessorio superi, per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, il valore del medesimo fondo determinato per l'anno 2010, lo stesso deve essere ricondotto a tale importo...*" e ha definito "*...le modalità di calcolo sulla base*

delle quali deve essere operata la riduzione dei predetti fondi in proporzione al personale in servizio...";

VISTA

la Circolare dell'8 maggio 2015, numero 20, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze ha fornito alcune indicazioni operative ai fini della corretta implementazione della procedura "*...di "decurtazione permanente" da applicare, a decorrere dall'anno 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, numero 147...*", precisando, in particolare, che:

- *a decorrere "...dal 1° gennaio 2015 non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi...";*
- *pertanto, le amministrazioni pubbliche non sono più tenute a procedere "...alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio...";*
- *le "...risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto all'anno 2010)...";*
- *la "...ratio alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456 all'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 78/2010 è quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014...";*
- *per "...le amministrazioni che hanno costituito il "Fondo 2014" per la contrattazione integrativa includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento e sulla base delle indicazioni impartite da questo Dipartimento con le circolari numero 12/2011, numero 25/2012, numero 15/2014 (sezione monitoraggio contrattazione integrativa), l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai sensi del*

richiamato articolo 9, comma 2-bis, per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia dell'anno 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio...";

VISTO il Verbale del 17 novembre 2016, numero 25, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha attestato la corretta determinazione, per gli anni **2011, 2012, 2013 e 2014**, delle risorse destinate alla costituzione del "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il quarto e l'ottavo**";

VISTA la Determina Direttoriale del 5 settembre 2018, numero 235, con la quale è stato costituito, per l'anno **2015**, il "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il quarto e l'ottavo**";

VISTO il Verbale del 27 novembre 2018, numero 5, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha formulato alcuni rilievi in merito alla costituzione del "**Fondo per il trattamento economico accessorio del personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il quarto e l'ottavo**" per l'anno **2015** e, pertanto, non lo ha "**certificato**";

VISTA la Determina Direttoriale del 27 febbraio 2019, numero 52, con la quale è stato nuovamente costituito il "**Fondo per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo**" relativo all'anno **2015**, che è stato rideterminato:

- a) nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto "**Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione**" attualmente in vigore, delle disposizioni normative vigenti in materia e degli indirizzi interpretativi ed applicativi definiti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze e dalla "**Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni**" con le circolari e i pareri richiamati nelle premesse della predetta Determina;
- b) tenendo conto dei rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 27 novembre 2018,

CONSIDERATO che il predetto Fondo, a seguito della sua rideterminazione, ammonta complessivamente ad **€ 4.470.762,00**;

CONSIDERATO altresì, che il "**Fondo per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo**" relativo all'anno **2015**, costituito con la Determina Direttoriale del 27 febbraio 2019, numero 52, è stato nuovamente sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per la prescritta "**certificazione**";

CONSIDERATO infine, che, con Verbale del 20 marzo 2019, numero 11, il Collegio dei Revisori ha espresso "**parere favorevole**" in merito al nuovo "**Fondo per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo**" relativo all'anno **2015**, costituito con la Determina Direttoriale innanzi richiamata,

tanto premesso, le parti convengono e stipulano la seguente Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo:

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo si applica a tutto il personale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" in servizio di ruolo con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, inquadrato nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo, nonché ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando presso lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e inquadrati in livelli equiparati a quelli innanzi indicati, ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio con oneri a carico del "**Fondo**" all'uopo costituito con Determina Direttoriale del 27 febbraio 2019, numero 52, come richiamata nelle premesse.

Articolo 2

Decorrenza e durata

Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 e conserva la propria efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che abbia lo stesso oggetto ed il medesimo ambito di applicazione.

Articolo 3

Indennità per lo svolgimento di mansioni o compiti che comportano rischi o disagi particolarmente gravosi, previste dall'articolo 43, comma 2, lettera b), del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto in data 7 ottobre 1996

Alle unità di personale individuate, per la "**Amministrazione Centrale**", dal Direttore Generale e, per le "**Strutture di Ricerca**", dai Direttori di Struttura, che svolgono compiti e/o funzioni che comportano articolazioni dell'orario di lavoro particolarmente gravose ovvero rischi o disagi notevoli in relazione alla necessità di garantire la massima funzionalità possibile delle diverse articolazioni organizzative sia della "**Amministrazione Centrale**" che delle "**Strutture di Ricerca**" (uffici, settori, servizi di staff, laboratori, officine, ecc.) e delle loro infrastrutture, informatiche, osservative e di ricerca, nonché l'efficienza dei servizi erogati, sono riconosciute e attribuite le seguenti indennità, eventualmente cumulabili tra di loro, laddove non sia diversamente previsto o disposto:

A) INDENNITA' PER RISCHI O DISAGI PARTICOLARMENTE RILEVANTI

Al pagamento delle predette indennità è destinato, per l'anno 2015, il seguente importo:

2015
30.230,00

B) INDENNITA' DI SEDE DISAGIATA

Al pagamento delle predette indennità è destinato, per l'anno 2015, il seguente importo:

2015
78.023,00

C) INDENNITA' PER ASSISTENZA OSSERVAZIONI

Al pagamento delle predette indennità è destinato, per l'anno 2015, il seguente importo:

2015
22.682,00

D) INDENNITA' DI CUSTODIA E REPERIBILITA' NOTTURNA

Al pagamento delle predette indennità è destinato, per l'anno 2015, il seguente importo:

2015
9.951,00

E) INDENNITA' DI REPERIBILITA'

Al pagamento delle predette indennità è destinato, per l'anno 2015, il seguente importo:

2015
16.412,00

F) INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI

Al pagamento delle predette indennità è destinato, per l'anno 2015, il seguente importo:

2015
1.225,00

Articolo 4

Compenso per il lavoro straordinario, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera a), del dall'articolo 43, comma 2, lettera b), del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto in data 7 ottobre 1996

E' consentito il ricorso all'istituto del lavoro straordinario per soddisfare indifferibili e straordinarie esigenze di servizio, connesse anche alla carenza di personale.

Relativamente ai criteri stabiliti ed ai limiti fissati per lo svolgimento del lavoro straordinario, si fa espresso rinvio a quanto già previsto, per l'anno 2014, dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che disciplina le modalità di utilizzo del trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei livelli compresi tra il quarto e l'ottavo, sottoscritto, in via definitiva, il 29 maggio 2017. Per straordinarie, indifferibili e motivate esigenze delle diverse articolazioni organizzative sia della "**Amministrazione Centrale**" che delle "**Strutture di Ricerca**" (uffici, settori, servizi di staff, laboratori, officine, ecc.) e delle loro infrastrutture, informatiche, osservative e di ricerca, il contingente delle ore di lavoro straordinario può essere aumentato, previa autorizzazione del Direttore Generale, entro il limite del contingente complessivo stabilito in sede di contrattazione collettiva.

Ai compensi per il lavoro straordinario è destinato, per l'anno 2015, il seguente importo:

2015
111.613,00

Articolo 5

Indennità per lavoro in turni, prevista dall'articolo 43, comma 2, lettera b), del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto in data 7 ottobre 1996

E' consentito il ricorso all'istituto del lavoro in turni per lo svolgimento di attività istituzionali che comportano la necessità di soddisfare particolari esigenze funzionali delle diverse articolazioni organizzative sia della "**Amministrazione Centrale**" che delle "**Strutture di Ricerca**" (uffici, settori, servizi di staff, laboratori, officine, ecc.) e delle loro infrastrutture, informatiche, osservative e di ricerca, e di garantire il funzionamento, senza soluzione di continuità, e, quindi, anche nei giorni festivi, di particolari attrezzature e apparecchiature, sia informatiche che scientifiche.

Per ogni ora di lavoro prestato secondo appositi turni giornalieri spettano le maggiorazioni previste dall'art. 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro citato in rubrica.

Al pagamento delle indennità di turno è destinato, per l'anno 2015, il seguente importo:

2015
55.413,00

Articolo 6

Indennità di Ente Annuale, prevista dall'articolo 44 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto in data 7 ottobre 1996

In conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto delle Istituzioni Universitarie e degli Enti di Ricerca attualmente in vigore, lo stanziamento destinato alla "**Indennità di Ente Annuale**" è pari ad **€ 1.206.076,00**.

Articolo 7

Indennità di Ente Mensile, prevista dall'articolo 43, comma 2, lettera c), del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto in data 7 ottobre 1996

Le "**Parti**", considerato che lo stanziamento destinato alla "**Indennità di Ente Mensile**" è rimasto invariato negli ultimi cinque anni, hanno deciso, di comune accordo e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto delle Istituzioni Universitarie e degli Enti di Ricerca attualmente in vigore, di incrementare di **€ 80.000,00** il suo importo complessivo, rispetto a quello degli anni precedenti, che era pari ad **€ 2.181.594,00**.

Pertanto, lo stanziamento destinato alla "**Indennità di Ente Mensile**", per l'anno 2015, è stimato complessivamente in **€ 2.261.594,00**.

A decorrere, dal 1° gennaio 2015, la "**Indennità di Ente Mensile**" verrà corrisposta, in dodici mensilità, secondo gli importi lordi riportati nel seguente prospetto:

Livelli	Indennità di Ente Mensile Nuovi importi mensili lordi corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2015
Livello IV	540,17
Livello V	503,63
Livello VI	433,59

Livello VII	366,60
Livello VIII	302,66

Articolo 8

Indennità di Responsabilità, prevista dall'articolo 43, comma 2, lettera b), del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto in data 7 ottobre 1996

Le indennità di responsabilità sono destinate a remunerare l'esercizio di compiti e funzioni che comportano l'effettiva assunzione di particolari responsabilità e/o richiedono un alto grado di autonomia e possono essere attribuite esclusivamente sulla base di incarichi formalmente conferiti. In ogni caso, con il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo le "**Parti**" individuano, anche alla luce delle modifiche che hanno riguardato l'assetto organizzativo della Amministrazione Centrale, le "**articolazioni organizzative**" per le quali è possibile, con specifico riferimento sia agli "**Uffici**" ed ai "**Servizi di Staff**" della "**Direzione Generale**" che alle "**Strutture di Ricerca**", riconoscere le indennità di responsabilità.

Ai fini della attribuzione della indennità di responsabilità, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera b), del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995**", sottoscritto in data 7 ottobre 2016, vengono individuati i seguenti criteri:

- a) il carattere nazionale dell'incarico di responsabilità;
- b) la particolare rilevanza dell'incarico per il funzionamento dell'Ente nel suo complesso;
- c) il collegamento dell'incarico di responsabilità alle principali attività istituzionali dell'Ente;
- d) il coordinamento di più unità organizzative o di personale.

La indennità di responsabilità è costituita:

- 1) da un importo base di 80 euro mensili;
- 2) da una maggiorazione di 30 euro mensili, che potrà essere riconosciuta per ognuna delle seguenti voci, che tengono, peraltro, conto del maggiore carico di lavoro e della tipologia di professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico:
 - a) carattere nazionale dell'incarico di responsabilità, che viene automaticamente riconosciuto ai Responsabili Amministrativi delle "**Strutture di Ricerca**";
 - b) coordinamento di almeno due unità organizzative o di personale;
 - c) delega di firma e/o delega di funzioni;
 - d) carattere eterogeneo e/o plurimo degli incarichi di responsabilità, che viene automaticamente riconosciuto ai Responsabili Amministrativi delle "**Strutture di Ricerca**".

Le maggiorazioni di cui al precedente punto 2) sono cumulabili tra di loro.

Il conferimento di più incarichi di responsabilità dà titolo alla cumulabilità parziale delle relative indennità, nella misura del 100% della indennità di responsabilità per il primo incarico e del 50% della sola quota base della indennità di responsabilità per gli incarichi successivi al primo.

Al pagamento delle Indennità di responsabilità è destinato, per l'anno 2015, un importo complessivo stimato in € 165.000,00.

Per l'anno 2015, vengono individuate, per la "**Amministrazione Centrale**", ai fini della attribuzione delle indennità di responsabilità, le seguenti posizioni:

- Segreteria della "**Presidenza**";
- Segreteria del "**Consiglio di Amministrazione**";
- Segreteria della "**Direzione Generale**";
- Segreteria del "**Collegio dei Revisori dei Conti**";
- Ufficio I "**Risorse Umane**", per un massimo di quattro indennità, che possono essere attribuite esclusivamente nell'ambito delle "**Aree Funzionali**" e dei "**Settori**" individuati e specificati nel "**Nuovo Schema Organizzativo della Direzione Generale**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 settembre 2013, numero 54 (Allegato numero 1);
- Ufficio II "**Affari Generali e Risorse Economiche**", per un massimo di quattro indennità, che possono essere attribuite esclusivamente nell'ambito delle "**Aree Funzionali**" e dei "**Settori**" individuati e specificati nel "**Nuovo Schema Organizzativo della Direzione Generale**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 settembre 2013, numero 54 (Allegato numero 1);
- Centro di "**Elaborazione Dati**" o dei "**Servizi Informatici**", per un massimo di due indennità.

Per l'anno 2015, vengono individuate, per le "**Strutture di Ricerca**", ai fini della attribuzione delle indennità di responsabilità, le seguenti posizioni:

- Responsabile Amministrativo della "**Struttura di Ricerca**";
- Ufficio Personale;
- Ufficio di Ragioneria;
- Ufficio Contratti e Appalti o Ufficio Affari Generali o Ufficio Tecnico;
- Officine;
- Centro di Elaborazione Dati (CED) o dei Servizi Informatici;
- Laboratori;
- eventuale specifica responsabilità tecnico-scientifica all'interno della "**Struttura di Ricerca**".

Limitatamente alle "**Strutture di Ricerca**", pur rimanendo nei limiti delle otto posizioni innanzi specificate per ciascuna di essa, è possibile incrementare le stesse fino ad un numero massimo di due ulteriori posizioni, in caso di particolari incarichi di responsabilità tecnico-scientifiche.

Articolo 9

Indennità di produttività, prevista dall'articolo 43, comma 2, lettera e), del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dei livelli e dei profili tecnici ed amministrativi del comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995", sottoscritto in data 7 ottobre 1996

Ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera e), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro citato in rubrica, le parti convengono di destinare le risorse residue del "**Fondo per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo**" relativo all'anno **2015**", come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, per il finanziamento della indennità di produttività individuale, secondo criteri di premialità.

Lo scopo delle "**Parti**" è quello di mantenere, nell'ambito di specifici progetti, programmi e piani di lavoro, un elevato grado di efficienza e/o di migliorare i livelli di qualità dei servizi e/o delle prestazioni lavorative, tenuto conto della rilevazione dei risultati conseguiti dai dipendenti nell'ambito degli obiettivi assegnati alla unità organizzative nelle quali prestano servizio.

Al fine di corrispondere la indennità di produttività individuale, le "**Parti**" individuano i seguenti indicatori:

- a) grado di autonomia nello svolgimento del proprio lavoro;
- b) capacità di risoluzione dei problemi;
- c) quantità dell'attività svolta (indice di produttività quantitativo);
- d) qualità della attività svolta (indice di produttività qualitativo);
- e) grado di responsabilità;
- f) grado di collaborazione all'interno della unità organizzativa di appartenenza e con altre unità organizzative.

Nel rispetto di quanto previsto dal "**Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 22 dicembre 2010, numero 84, le "**Parti**" individuano, di comune accordo, i seguenti coefficienti, sulla base dei quali verranno parametrize le indennità di produttività individuali, rispettando le proporzioni tra i coefficienti da attribuire e gli importi da erogare:

LIVELLO	COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
Nella media	1	Il dipendente presenta parametri di valutazione globalmente nella media
Sopra la media	1,5	Il dipendente presenta parametri di valutazione sopra la media
Eccellente	2	Il dipendente presenta parametri di valutazione di eccellenza

Le tabelle riepilogative delle singole "**Strutture di Ricerca**", con i coefficienti attribuiti ai dipendenti che vi prestano servizio, prima di essere trasmesse alla Amministrazione Centrale, dovranno

formare oggetto di informativa alle Rappresentanze Sindacali Unitarie Locali ed alle Organizzazioni Sindacali Territoriali.

Per l'anno 2015, le risorse destinate al pagamento della indennità di produttività individuale, costituite dall'importo che residua detraendo dall'ammontare complessivo del "**Fondo per il trattamento economico accessorio riservato al personale inquadrato nei "livelli" compresi tra il Quarto e l'Ottavo**" le somme utilizzate per gli altri istituti del trattamento accessorio, sono pari ad € 315.264,00.

Roma, lì

LA PARTE PUBBLICA

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

**Per il Presidente dello Istituto Nazionale
di Astrofisica
Dottore Ingegnere Stefano GIOVANNINI**

**Il Direttore Generale dello Istituto Nazionale
di Astrofisica
Dottore Gaetano TELESIO**